



**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

***"ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DEL FEDERALISMO FISCALE"***

Giovedì, 20 marzo 2014

## **PREMESSA**

Signori Deputati, Signori Senatori, Vi ringrazio per l'opportunità che mi viene offerta di rappresentarVi il delicato e rilevante ruolo che l'Agenzia delle entrate sta svolgendo nel processo di attuazione del Federalismo Fiscale.

La finalità perseguita è quella di rendere più competitiva la nostra amministrazione ad ogni livello di governo, sia per ridurre i costi della inefficienza, sia per adeguarla agli *standard* delle amministrazioni dei Paesi più evoluti. Si rende, pertanto, necessario integrare la tradizionale cultura giuridica degli apparati pubblici con strumenti conoscitivi, interpretativi ed operativi elaborati da altre discipline, ed in particolare da quelle economico-aziendali.

A tal proposito, osservo che in un sistema tributario a dimensioni di massa e multilivello bisogna conformare le esigenze di autonomia con quelle di funzionalità del sistema. Semplificazione, efficienza e trasparenza nell'amministrazione dei tributi, infatti, spingono verso un governo unitario delle azioni di accertamento e riscossione o, comunque, verso una forte cooperazione interistituzionale.

In merito a possibili evoluzioni del modello organizzativo dell'amministrazione finanziaria, recenti provvedimenti normativi hanno previsto il trasferimento o la delega alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari, riferiti, tra l'altro, alle Agenzie fiscali (art. 1, comma 515, della legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014). In proposito, rappresento che sono già in

corso approfondimenti al fine di pervenire alle previste intese tra le citate Province Autonome e lo Stato, entro il 30 giugno 2014.

La concreta realizzazione di tale iniziativa, anche se riferita ad un ambito territoriale ristretto, presenta profili di criticità, ove non fosse assicurata la centralità dell'indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa. Peraltro, non si può non evidenziare che la moltiplicazione degli attori del sistema fiscale appare in controtendenza rispetto all'obiettivo generale di accorpate le funzioni dell'amministrazione, anche in un'ottica di *spending review*.

In tale contesto, tuttavia, evidenzio che la sperimentazione, in linea con il principio di sussidiarietà, di modelli organizzativi che prevedano il diretto coinvolgimento degli enti territoriali nella fornitura di servizi di assistenza nei confronti dei contribuenti, sarebbe coerente con il necessario perseguimento degli obiettivi di semplificazione, efficienza e trasparenza nell'amministrazione dei tributi.

#### **LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI STATALI**

La collaborazione tra gli enti locali e l'Amministrazione finanziaria ha trovato concreta attuazione grazie all'impianto normativo e regolamentare operato rispettivamente dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate tra gli anni 2005 e 2008. L'attuale processo di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo è, infatti, disciplinato **dall'art.1 del d.l. n. 203/2005 ed è stato reso operativo mediante le disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, del 26 novembre 2008 e, da ultimo, del 29 maggio 2012.**

L'impianto normativo prevede la messa a disposizione dei Comuni – da parte dell'Agenzia – di informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, in modo da consentire agli enti locali di individuare situazioni di anomalia fiscale sul proprio territorio e

trasmettere telematicamente agli uffici dell'Amministrazione "segnalazioni qualificate" che, vagliate dagli Uffici, possono dar luogo ad avvisi di accertamento e al conseguente riconoscimento, all'ente locale segnalante, di una quota di compartecipazione delle maggiori imposte riscosse a seguito dei citati accertamenti.

Con i sopra menzionati provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate sono state individuate le fattispecie che possono essere oggetto di segnalazioni qualificate e l'Ente destinatario: soprattutto Agenzia delle entrate, ma anche ex Agenzia del territorio e, di recente, Guardia di Finanza. Il provvedimento del maggio 2012, infatti, definisce le regole tecniche con cui la Guardia di Finanza entra nel circuito del processo di partecipazione.

L'interesse crescente del legislatore per l'istituto si è manifestato attraverso **l'incremento della quota di compartecipazione** al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali a seguito di segnalazioni comunali: tale quota, infatti, è passata dall'iniziale 30% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, al 33% e poi al 50% delle stesse somme riscosse anche a titolo non definitivo, per arrivare al 100% delle stesse per il triennio 2012-2014.

**I numeri** ci confermano che la collaborazione Agenzia/comuni ha superato la fase iniziale.

**L'85% dei comuni italiani** (circa 7.000 su 8.101) **sono collegati al portale SIATEL** con cui l'Agenzia delle entrate rende loro (gratuitamente) disponibili la gran parte delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria: dai dati di dettaglio delle dichiarazioni dei redditi ai modelli di versamento, dagli atti di registrazione ai dati delle successioni, dai dati delle utenze elettriche ai bonifici bancari versati per le ristrutturazioni edilizie, arrivando di recente anche ai dati degli studi di settore.

**Dal febbraio 2009 al febbraio 2014** sono state trasmesse **circa 63.000 le segnalazioni** da quasi **900 Comuni**; di queste segnalazioni **oltre 10.000 sono state già trasfuse in atti di accertamento** con oltre **186 milioni di maggior imposta**

**accertata:** ciò significa che **ogni segnalazione ha mediamente consentito di accertare più di 18.000 euro di maggiori imposte.** Il *trend* di crescita del processo è stato costante dal 2009 ad oggi.

Come detto, il processo di partecipazione dei comuni prevede il riconoscimento di una quota delle maggiori somme riscosse, relative a tributi statali. In particolare, si tratta delle maggiori somme relative a IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ipotecaria, catastale e tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni.

Nella tabella allegata a questa relazione sono esposte le maggiori somme, relative a tributi statali, riscosse negli **anni 2009, 2010, 2011 e 2012** a seguito degli accertamenti effettuati in esito alle segnalazioni qualificate dei comuni, con l'indicazione del numero di accertamenti e la suddivisione per regione di appartenenza del comune segnalante.

Dalla tabella è facile distinguere il *trend* crescente del gettito recuperato a tassazione e incassato dai Comuni, che è passato da appena 95.000 euro del 2009 (anno di inizio del processo) ai 3,5 milioni di euro del 2010, ai circa 6,3 milioni del 2011 fino agli 11 milioni del 2012.

Con riferimento a quest'ultimo anno, a titolo d'esempio, **il comune di Milano e quello di Bergamo** hanno incassato rispettivamente quasi 1 milione di euro, **Bologna e Genova** oltre 700.000 euro, **Rimini** oltre 600.000. E se queste cifre possono apparire esigue rispetto ai bilanci dei comuni citati, **gli oltre 800mila euro incassati dal comune di Formigine o i 530.000 incassati dal comune di Castel San Pietro Terme probabilmente hanno consentito a questi ultimi di riprogrammare i loro investimenti locali.**

Come previsto dal DM 23 marzo 2011, i dati delle maggiori imposte riscosse (anche a titolo non definitivo) sono annualmente comunicati dall'Agenzia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della determinazione della quota da

riconoscere ai comuni, successivamente accreditata agli enti a cura del Ministero dell'Interno. In proposito, infatti, occorre precisare che gli importi che lo Stato riconosce ai Comuni sono calcolati **al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea**. Inoltre, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

Il 46% delle segnalazioni comunali, come è facile immaginare, riguarda fenomeni evasivi legati al patrimonio immobiliare e consente: all'Agenzia delle entrate di effettuare recuperi tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini dell'imposta di registro ovvero dell'IVA, così come ai fini delle imposte ipotecarie e catastali; ai Comuni di effettuare recuperi ai fini IMU e TARSU (uso ancora acronimi più noti). Contestualmente, rilievi di questo tipo portano spesso a rideterminare il vero valore catastale di un immobile, ristabilendo anche per il futuro la corretta determinazione del carico impositivo connesso a tale bene. L'altro ambito su cui si sono concentrate le segnalazioni comunali – oltre il 36% – è quello relativo all'individuazione dei beni di capacità contributiva: tali tipi di segnalazione, quindi, supportano l'attività istruttoria delle nostre Direzioni Provinciali nel processo accertativo per la rideterminazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Ricordo poi l'ottimo lavoro condotto da alcuni Comuni – *in primis* il Comune di Milano – sulle **fittizie residenze all'estero** e quello svolto sulle **finte attività no profit** (per questi controlli, spesso, si sono sviluppate sinergie – tra il Comune e le Direzioni Provinciali – anche in fase istruttoria con accessi congiunti fra polizia municipale e funzionari dell'Agenzia).

Questi risultati non sono frutto del caso, ma di un **lavoro di squadra** che si fonda sul **costante confronto** tra personale delle diverse istituzioni, reso a sua volta

possibile dalla **collaborazione** avvenuta in questi anni tra Agenzia delle entrate, **ANCI e IFEL**.

In particolare, con il Protocollo d'intesa del novembre 2009, negli ultimi 3 anni:

- è stata realizzata e si sta continuando a realizzare un'accurata attività di **formazione** al personale di oltre **2.000 Comuni**.
- sono state predisposte e diffuse numerose **best practices** mutate dai più virtuosi esempi – per ognuno dei 5 ambiti di intervento – di segnalazioni qualificate che hanno dato luogo ad accertamenti e recupero a tassazione di importi significativi.
- sono state **implementate le basi dati a disposizione degli enti locali** e migliorate le modalità di acquisizione delle stesse.

Siamo convinti che **queste tre linee di intervento** rappresentano le leve per attrarre i Comuni ancora in ritardo sul fronte collaborativo e continuare ad elevare la qualità dell'azione amministrativa.

**Il nuovo Protocollo d'Intesa nazionale**, di prossima emanazione, fra Agenzia delle entrate, ANCI, IFEL e Guardia di Finanza **rilancerà** proprio le azioni di formazione, quelle di aggiornamento ed evoluzione delle *best practices* nonché quelle di predisposizione e diffusione di specifici percorsi metodologici, al fine di indirizzare i Comuni alla trasmissione di **segnalazioni qualificate di qualità** e in numero compatibile con le capacità operative delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia e dei Reparti della Guardia di Finanza.

Al centro di questo ulteriore passo avanti in direzione d'una piena integrazione dei Comuni **nella strategia antievasione un posto di rilievo spetta alla rete di referenti**. Nelle regioni dove il processo è decollato, tale rete si è rilevata nevralgica perché ha consentito – ai funzionari delle istituzioni coinvolte – di:

superare i formalismi; comprendere sino in fondo le caratteristiche dei patrimoni informativi delle rispettive istituzioni; efficientare la fase dell'analisi di rischio mediante l'incrocio delle informazioni a disposizione; snellire le fasi istruttorie di approfondimento delle posizioni a rischio individuate; attribuire il giusto "peso" – in termini qualitativi – alle segnalazioni da trasmettere.

L'auspicio è anche quello di riuscire a individuare, insieme all'ANCI/IFEL e alla Guardia di Finanza, metodiche di supporto dei Comuni di minori dimensioni, che si trovano oggi in posizione svantaggiata dal punto di vista tecnologico e della necessaria competenza tecnico-operativa.

**In conclusione, posso ragionevolmente affermare che il processo di partecipazione dei Comuni ha basi sufficientemente solide** per continuare a svilupparsi e diffondersi in maniera sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, **anche se** – come sempre – leggi, provvedimenti, convenzioni, protocolli d'intesa anche ben strutturati non bastano perché i cambiamenti e **il funzionamento di processi così complessi dipendono sempre e comunque dalle persone che sono chiamate a governarli e a realizzarli.**

## **LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF**

Dal 2003 l'Agenzia svolge la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, attraverso specifiche convenzioni stipulate con le amministrazioni regionali e con le province autonome.

Tali accordi si inseriscono nel quadro di attuazione del federalismo fiscale, alla cui realizzazione l'Agenzia delle Entrate risulta fortemente orientata mediante un'offerta di servizi a regioni e enti locali che consentano di razionalizzare le procedure di gestione del proprio sistema tributario, di ottimizzare i canali di



informazione e riscossione, di realizzare economie di gestione e di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi prestati ai cittadini.

Con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia assicura l'assistenza ai contribuenti, la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate, l'accertamento, il contenzioso, la riscossione spontanea e coattiva, nonché l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.

L'Agenzia, quindi, gestisce complessivamente gli aspetti tecnico-operativi delle imposte regionali, garantendo alla cittadinanza uniformità di comportamento ed evitando che si verifichino trattamenti e rapporti differenziati tra le diverse realtà locali.

Un ruolo importante nell'ambito degli accordi in questione è svolto dalle commissioni paritetiche, istituite presso le regioni e composte da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell'Agenzia. Attraverso tali commissioni le amministrazioni regionali hanno la possibilità di intervenire nel coordinamento e nel monitoraggio delle attività di gestione delle imposte in parola, rappresentando le peculiarità della realtà economica territoriale ed individuando le categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. Le commissioni paritetiche, inoltre, soddisfano l'esigenza di razionalizzare e coordinare le procedure di gestione dell'IRAP con quelle degli altri tributi amministrati dall'Agenzia.

L'Agenzia mette inoltre a disposizione delle regioni un'ampia massa di dati e informazioni per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, fornendo anche strumenti di monitoraggio delle entrate tributarie regionali a supporto alle decisioni di politica fiscale.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale delle amministrazioni a statuto ordinario, ha costituito un importante impulso alla stipula con l'Agenzia degli accordi in parola.

Le ultime sottoscrizioni avvenute nel 2012 e nel 2013, hanno portato il numero complessivo delle amministrazioni convenzionate a 18, pari a oltre il 90% dei soggetti passivi IRAP.

L'impegno dell'Agenzia in questo ambito è quello di pervenire, attraverso un proficuo confronto con le Regioni e Province autonome, al convenzionamento di tutte le amministrazioni, per meglio perseguire l'obiettivo comune di un sistema fiscale locale più equo, in grado di indurre i contribuenti all'adempimento volontario e di scoraggiarli dall'adozione di comportamenti evasivi.

### **LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI**

Per quanto riguarda il sistema di riscossione coattiva degli enti pubblici territoriali, con particolare riferimento alle attività del Gruppo Equitalia, è doveroso fare una breve panoramica del complesso e disarmonico quadro normativo di riferimento.

L'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni e alle Province potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione delle proprie entrate, tributarie e non. In particolare, il comma 5 stabilisce che i Comuni e le Province possano svolgere direttamente le suddette attività oppure possano affidarle a terzi, attraverso procedure ad evidenza pubblica. Il successivo art. 53 prevede, altresì, l'istituzione dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni.

In occasione della nascita di Equitalia e dell'acquisizione degli ex concessionari della riscossione, l'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, ha previsto la possibilità di scorporare i rami d'azienda relativi alla fiscalità locale; in mancanza dello scorporo e di diversa determinazione degli Enti, ha previsto che l'attività di riscossione degli enti locali

continuasse ad essere svolta da Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate per un periodo transitorio<sup>1</sup>, a seguito del quale l'attività avrebbe potuto essere svolta dalla società pubblica soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Sostanziali novità in materia sono state, successivamente, introdotte dall'art. 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies), del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 e dai successivi interventi normativi finalizzati a differire i termini ivi contenuti.

In particolare, la lettera gg-ter), prevede che Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate, nonché Riscossione Sicilia S.p.a., cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate (e non anche degli altri Enti pubblici territoriali)<sup>2</sup>.

A seguito dell'ultima proroga disposta ad opera della legge di stabilità 2014, che è intervenuta contestualmente sui termini individuati sia dal d.l. n. 70/2011, sia dal d.l. n. 203/2005<sup>3</sup>, l'attuale quadro normativo consente di affermare che:

- a decorrere dal 31 dicembre 2014, Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate, nonché Riscossione Sicilia S.p.a., cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle

---

<sup>1</sup> Originariamente fissato al 31 dicembre 2010 e successivamente prorogato più volte (cfr. infra) fino all'attuale data del 31 dicembre 2014.

<sup>2</sup> La lettera gg-quater, attualmente vigente, recita inoltre: "A decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare".

<sup>3</sup> Analogamente a quanto disposto dall'art. 10 del d.l. n. 35/2013, comma 2-ter, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, così come sostituito dall'art. 53 del d.l. n. 69/2013, il quale, peraltro, stabilisce che: "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.". Tale proroga, faceva seguito a quella disposta dall'art. 9, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, che prorogava i termini in questione al 30 giugno 2013.

entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate (cfr. art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del d. l. n. 70/2011);

- a decorrere dal 31 dicembre 2014, Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate, possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività di cui al comma 4, lett. b), numero 1, dell'art. 3 del d.l. n. 203/2005, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica (cfr. art. 3, comma 25-bis, del d.l. n. 203/2005)<sup>4</sup>.

In tale frammentato quadro normativo si inseriscono le previsioni della legge delega n. 23/2014, che all'art. 10, comma 1, lett. c), dispone che il Governo è delegato ad introdurre norme per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

- redigere un testo unico, che peraltro introdurrà anche per la riscossione locale le procedure e gli istituti per la gestione dei ruoli;
- semplificare le procedure di recupero dei crediti di importo modesto e prevedere la definizione agevolata di crediti avviati alla riscossione coattiva;
- stabilire la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
- emanare linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio a terzi dell'attività di riscossione e prevedere la pubblicazione anche *on line* dei contratti stipulati;
- mettere a disposizione delle autonomie locali le competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate

---

<sup>4</sup> Ne consegue, pertanto, che, mentre le disposizioni del d.l. n. 203/2005 sono riferite alle entrate di tutti gli Enti pubblici territoriali, le disposizioni di cui al d.l. n. 70/2011 sono riferite alla riscossione delle entrate dei soli Comuni.

presso le società iscritte al suddetto Albo e presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;

- definire le iniziative volte a rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie;
- riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
- assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
- adottare con decreto MEF un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione.

Dall'esame delle disposizioni contenute nella legge delega, si evince la volontà del Legislatore di porre la fase della riscossione (nonché della liquidazione e dell'accertamento) delle entrate degli enti locali sotto l'egida dell'ente stesso, che potrà svolgere l'attività in proprio, o attraverso società cd. *in house*, ovvero attraverso soggetti privati, nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e in un quadro di controlli più stringenti.

In tale contesto, le norme in questione delegano il Governo ad individuare soluzioni che valorizzino adeguatamente e consentano la messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate, tra l'altro, presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione [cfr. art. 10, comma 1, lett. c), n. 4].

## FABBISOGNI STANDARD PER GLI ENTI LOCALI

Il D.Lgs. 216/2010 assegna il compito di elaborare i fabbisogni *standard* per gli enti locali alla SOSE<sup>5</sup> (già *Società per gli studi di settore* e ora, in seguito all'assunzione di questi nuovi compiti, *Soluzioni per il Sistema Economico*) affiancata, per alcune delicate funzioni, dall'IFEL. Tale scelta coniuga felicemente le esigenze di terzietà e di competenza tecnica con quella di mantenere, nel procedimento di costruzione dei fabbisogni, legami saldi e sicuri con il mondo degli enti destinatari, necessari sia per la raccolta dei dati sia per la costruzione del consenso, senza il quale è difficile che un'operazione complessa e radicalmente innovativa, come il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard*, possa avere successo.

Questa scelta interpreta a pieno **il modello di governance ritenuto dall'OCSE tra i più adatti per la gestione dei trasferimenti perequativi**: un modello che vede l'assegnazione degli aspetti tecnico-metodologici a un organismo *super partes*, in modo da facilitare la mediazione tra governo centrale ed enti locali.

SOSE riveste da anni questo ruolo di terzietà valorizzato, inoltre, dal principio di *compliance*, caratteristica comune di tutte le attività della Società.

Questo compito valorizza, pertanto, il **know-how statistico ed econometrico acquisito da SOSE nel campo degli studi di settore**, patrimonio risultato fondamentale nella progettazione delle metodologie di determinazione dei fabbisogni *standard*.

L'elevato *know-how* statistico ed econometrico della SOSE ha permesso anche l'applicazione delle migliori **tecniche di stima delle frontiere di efficienza**, una metodologia robusta per razionalizzare la spesa, dati i servizi offerti ai propri cittadini, e basata sulle **best practice** degli Enti Locali.

---

<sup>5</sup> SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146/1998.

Da sottolineare che la qualità del lavoro metodologico svolto dalla SOSE e l'importanza della condivisione delle informazioni dei fabbisogni *standard* è stata anche oggetto dell'intervento tenuto dal **Commissario straordinario per la spending review, Carlo Cottarelli**, durante un'audizione nel mese di gennaio 2014 presso Questa Commissione, il quale ha evidenziato che **«...il lavoro svolto negli ultimi tre anni per la misurazione dei fabbisogni standard per i comuni, un lavoro di qualità ottima, a livello mondiale. La banca dati che è stata costituita è preziosissima sia per il calcolo dei fabbisogni standard, sia più in generale per misurare l'efficienza della spesa a livello locale. Questo lavoro deve continuare per averne un pieno utilizzo»**. Lo stesso Cottarelli ha, inoltre, sottolineato l'importanza di aggiornare e rendere accessibile all'esterno la banca dati.

Vi ringrazio per l'attenzione.

**Maggiori somme, relative a tributi statali, riscosse a seguito di accertamenti effettuati in esito a segnalazioni qualificate dei comuni**

REGIONE DI APPARTENENZA DEL COMUNE SEGNALANTE	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	N. acc.	Maggiori somme riscosse (euro)	N. acc.	Maggiori somme riscosse (euro)	N. acc.	Maggiori somme riscosse (euro)	N. acc.	Maggiori somme riscosse (euro)
ABRUZZO					6	8.868,75	39	85.131,19
BASILICATA								
CALABRIA	1	250,50	1	173,00	5	2.154,45	10	3.887,85
CAMPANIA							5	4.709,30
EMILIA-ROMAGNA	174	93.595,16	808	3.219.840,26	831	4.504.473,11	987	5.756.694,99
FRIULI-VENEZIA-GIULIA					3	1.207,01	6	3.717,83
LAZIO								
LIGURIA			10	48.193,98	67	413.160,49	171	778.338,98
LOMBARDIA	1	57,02	35	89.026,59	121	1.010.773,21	381	2.814.278,10
MARCHE	2	266,97	53	11.490,35	17	47.633,60	51	324.563,29
MOLISE								
PIEMONTE			20	114.145,23	38	104.773,67	91	498.472,54
PUGLIA								
SARDEGNA					2	1.003,91	6	12.158,80
SICILIA							2	1.662,49
TOSCANA	1	544,86	18	16.506,03	65	110.975,49	140	380.173,91
TRENTINO-ALTO ADIGE								
UMBRIA			5	8.671,67	19	14.738,55	23	140.250,03
VALLE D'AOSTA								
VENETO			23	6.913,50	33	52.631,41	74	201.022,81
<b>Totale maggiori somme riscosse</b>	<b>179</b>	<b>94.714,51</b>	<b>973</b>	<b>3.514.960,61</b>	<b>1.207</b>	<b>6.272.393,65</b>	<b>1.986</b>	<b>11.005.062,11</b>